

Région Autonome
Vallée d'AosteRegione Autonoma
Valle d'Aosta

OGGETTO: Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "*Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il Protocollo del 14 marzo 2020 "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*";

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA la nota del Coordinatore del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato Salute, Sanità e Politiche sociali, prot. n. 1698 in data 17 marzo 2020, con la quale, in relazione all'accentuato evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in Valle d'Aosta si rileva:

- il numero importante a livello nazionale di medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di pediatri di libera scelta risultati positivi al COVID-19 o posti in quarantena;
- la necessità di contrastare al meglio la diffusione del virus negli ambulatori medici, al fine di garantire l'assistenza sul territorio nel perdurare della fase di emergenza;
- la necessità di contrastare al meglio la diffusione del virus negli ambulatori medici;
- la necessità di rendere funzionali i reparti ospedalieri attrezzati per accogliere e curare i pazienti affetti da COVID-19;

ATTESO che in tale nota si richiama la comunicazione a mezzo mail in data 15 marzo 2020 con la quale vengono rappresentate istanze da parte dei medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dai pediatri di libera scelta, nonché quanto emerso nel corso della riunione in videoconferenza svoltasi in data 16 marzo 2020;

CONSIDERATO quanto evidenziato dal Direttore del Dipartimento di Emergenza Rianimazione e Anestesia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, con nota prot. 23872 in data 17 marzo 2020 - acquisita al protocollo dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali con n. 1692/SAN, in data 17 marzo 2020- con la quale, visto lo stato di emergenza in atto, si evidenzia come si renda estremamente necessario ed urgente abolire la Guardia Interdivisionale Medica e istituire una Guardia Interdivisionale Ospedaliera unica garantita dal personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche, precettando, nel contempo, tutto il personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche;

VISTA la continua, rapida e aggressiva evoluzione dell'emergenza da COVID-19;

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, opportuno intervenire con ulteriori misure urgenti di contenimento, disciplinando le modalità di accesso agli ambulatori dei medici di assistenza primaria, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta durante il periodo di emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

SU PROPOSTA dell'Unità di Crisi;

ORDINA

1. La sospensione, con decorrenza immediata, dell'accesso libero dei pazienti agli ambulatori dei medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta;
2. Lo svolgimento dell'attività medica ambulatoriale esclusivamente su appuntamento, per i casi non differibili e, se necessario, con un solo accompagnatore, dopo contatto e triage telefonico da parte del medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta;

3. La misurazione della temperatura corporea al paziente ed eventualmente all'accompagnatore, quando disponibile, con termometro ad infrarossi, prima di entrare in ambulatorio;
4. Il divieto, all'interno delle sale di attesa e degli studi medici, della contemporanea presenza di più pazienti; nel caso di accompagnatori o di compresenza di breve durata fra pazienti in attesa, è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti;
5. L'effettuazione della visita medica ambulatoriale da parte del medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dai pediatri di libera scelta protetti con idonei DPI anche a pazienti asintomatici;
6. Di riservare la ricettazione negli studi medici ai soli casi in cui non sia possibile utilizzare il sistema della dematerializzazione della ricetta;
7. L'abolizione della Guardia Interdivisionale Medica;
8. L'istituzione di una Guardia Interdivisionale Ospedaliera unica, garantita dal personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche;
9. Il precetto di tutto il personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche.


La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


Il Presidente della Regione
Renzo Festolin
